

Comune di Conselve

PROVINCIA DI PADOVA

**EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI E
ASSEGNAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
DI COMPETENZA COMUNALE**

INDICE

<i>INDICE</i>	pag. 2
<i>PREMESSA</i>	pag. 5
<i>FONTI NORMATIVE</i>	pag. 5

***parte prima* DISPOSIZIONI GENERALI E CRITERI APPLICATIVI DELL'I.S.E.E.**

Art. 1	
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 6
Art. 2	
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE	pag. 6
Art. 3	
ITER PER L'ACCESSO	pag. 7
Art. 4	
CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	pag. 7
Art. 5	
VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	pag. 7
Art. 6	
INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	pag. 7
Art. 7	
MODALITÀ ORGANIZZATIVE	pag. 7
Art. 8	
SOGLIE DI ACCESSO	pag. 8
Art. 9	
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI	pag. 8
Art. 10	
RICORSO	pag. 9
Art. 11	
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE	pag. 9

***parte seconda* INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI**

Art. 12	
DESTINATARI	pag. 10
Art. 13	
PROVVIDENZE A CARATTERE ECONOMICO	pag. 10
Art. 14	
CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE	pag. 10
Art. 15	
FORME DI INTERVENTO ECONOMICO	pag. 10
Art. 16	
PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI	pag. 11
Art. 17	
CONTROLLI	pag. 12

parte terza CRITERI DI INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE PROTETTE

Art. 18 AMBITO DI INTERVENTO	pag. 13
Art. 19 DESTINATARI	pag. 13
Art. 20 FORME DI INTERVENTO ECONOMICO	pag. 13
Art. 21 MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 13
Art. 22 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO	pag. 14
Art. 23 MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'ASSISTITO	pag. 14
Art. 24 MISURA DELL'INTERVENTO SOLIDALE DEI PARENTI	pag. 14
Art. 25 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI	pag. 14
Art. 26 CONTROLLI, RECUPERI E RIVALSE	pag. 15

parte quarta AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 27 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI	pag. 16
Art. 28 RIMBORSI SUI SERVIZI RIVOLTI ALLA TERZA ETÀ	pag. 16
Art. 29 RIDUZIONE TARIFFARIE SUI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI	pag. 16

parte quinta SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 30 FINALITÀ DEL SERVIZIO	pag. 18
Art. 31 DESTINATARI	pag. 18
Art. 32 CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.	pag. 18
Art. 33 CARATTERE DELLE PRESTAZIONI	pag. 18
Art. 34 PRESTAZIONI	pag. 18
Art. 35 MODALITÀ DI ACCESSO AL S.A.D.	pag. 19
Art. 36 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	pag. 19
Art. 37 DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	pag. 19

Art. 38	
MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D.	pag. 19
Art. 39	
CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.	pag. 20
Art. 40	
SERVIZIO DI TELESOCCORSO-TELECONTROLLO	pag. 20

***parte sesta* NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 41	
NORME INTEGRATIVE	pag. 21
Art. 42	
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	pag. 21
Art. 43	
NORME FINALI	pag. 21

PREMESSA

Il presente regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* (di seguito I.S.E.E.), in relazione ai servizi sociali e alle prestazioni sociali agevolate erogati dal Comune di Conselve, per i quali si definiscono le modalità di accesso e di assegnazione.

FONTI NORMATIVE

- Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55
Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.
- Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56
Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal D.L. 7 dicembre 1993, n. 517.
- Legge Regionale 3 febbraio 1996, n. 5
Piano socio sanitario regionale per il triennio 1996/1998.
- L. 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 59)
Misura per la stabilizzazione della finanza pubblica
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 così come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130
Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 c. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (come integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242)
Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- D.P.C.M. 18 maggio 2001
Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 c. 6 del D.L. 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.
- D.G.R. 30 luglio 2004, n. 2359
Il sistema della domiciliarità.

parte prima
DISPOSIZIONI GENERALI
CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Disposizioni generali

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diretto ad individuare e disciplinare i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono al Comune di Conselve prestazioni o servizi comunali non destinati alla generalità della popolazione, così come previsto dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 modificato con D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dall'art. 25 della Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.

Criteria applicativi dell'I.S.E.E.

Art. 2 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Si definiscono prestazioni sociali agevolate *tutte le prestazioni o i servizi sociali non destinati alla generalità della popolazione o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.*

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, le seguenti prestazioni sociali agevolate richieste dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune di Conselve, come previste nel D.P.C.M. 18 maggio 2001:

- Assegno per il nucleo familiare numeroso;
- Assegno di maternità;
- Asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
- Mense scolastiche;
- Prestazioni scolastiche (contributi per acquisto libri di testo, borse di studio, ecc.);
- Agevolazioni per tasse universitarie;
- Prestazioni per diritto allo studio universitario;
- Servizi socio sanitari domiciliari;
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.;
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, ecc.);
- Prestazioni economiche assistenziali;

Rientrano, inoltre, le seguenti prestazioni:

- Agevolazioni tariffarie o di fiscalità locale;
- Assegno di sollievo (D.G.R. 31 dicembre 2001, n. 3960);
- Assistenza domiciliare;
- Agevolazioni tariffarie per la partecipazione ad attività di animazione di minori ed adulti;
- Agevolazioni tariffarie per la partecipazione ad attività di promozione per la salute ed il benessere psicofisico degli anziani, minori, adulti;
- Contributi per minori in affido;
- Contributi per inserimento di persone con handicap psicofisici in strutture protette residenziali e semiresidenziali;
- Contributi economici assistenziali di competenza comunale (L.R. 55/1982);
- Contributi per integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, minori, portatori di handicap;

- Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 9 dicembre 1998, n. 431; D.G.R. 6 agosto 2004, n. 2688);
- Contributo alle persone non autosufficienti assistite a domicilio (Legge Regionale 6 settembre 1991, n. 28);
- Contributo alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari (D.G.R. 11 ottobre 2002, n. 2907 e 7 maggio 2004, n. 1289);
- Contributi a favore delle famiglie che assistono in casa persone con gravi disturbi comportamentali affette dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze (L.R. 5/2001 e L.R. 28/2002);
- Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo (art. 4 L.R. 4 giugno 1987, n. 26);
- Prestazioni sociali, assistenziali, economiche e/o educative, non comprese nel presente elenco, non destinate alla generalità dei cittadini, ma erogate in particolari situazioni economiche.

Art. 3 - ITER PER L'ACCESSO

Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, su modulo appositamente predisposto per i singoli servizi, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito denominata D.S.U.) e dalla Attestazione I.S.E.E. contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La domanda del richiedente e la correlata D.S.U. contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Art. 4 - CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La situazione economica equivalente dei richiedenti è determinata combinando tra di loro il reddito, il patrimonio e la composizione del nucleo familiare secondo le modalità enunciate dal D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere assoggettato ad alcuna valutazione. In tale caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza alcun beneficio economico o di precedenza dipendente dalla situazione economica.

Art. 5 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Fatta salva l'unicità della D.S.U., il Comune può tener conto, nella disciplina della prestazione erogata, di rilevanti variazioni della situazione economica, avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima.

Se la D.S.U. non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione della Dichiarazione, può essere richiesto dal Comune, in qualità di Ente erogatore, un aggiornamento della dichiarazione stessa.

Durante il periodo di validità della D.S.U., qualora intenda fare rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E., il cittadino ha facoltà di presentare una nuova Dichiarazione.

Ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate, la decorrenza delle variazioni e delle nuove dichiarazioni produce effetti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione al Comune.

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica del richiedente è effettuata con riferimento al nucleo familiare di appartenenza, definito all'art. 3 del D.Lgs. 109/98, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999.

Art. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 8 - SOGLIE DI ACCESSO

Le soglie di accesso per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, sono determinate dalla Giunta Comunale.

Art. 9 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

Il Responsabile del Servizio, o suo incaricato, provvederà ad effettuare i controlli sulle D.S.U. allegare alle richieste di prestazioni sociali agevolate presentate al Comune.

Le modalità per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. rese, saranno determinate dal Responsabile del Servizio.

Si distinguono due tipologie di controlli:

- 1) *CONTROLLI A CAMPIONE*
Controlli effettuati nella misura del 10% delle domande presentate ed inerenti il singolo servizio o la singola prestazione pervenute nel periodo considerato per il controllo a campione.
Per estrapolare il 10% delle domande suscettibili di controllo a campione, si procederà avendo come riferimento la numerazione progressiva di protocollo di entrata delle istanze medesime.
La selezione verrà effettuata assumendo una domanda con eguale cadenza (una domanda ogni N domande, dove N è uguale al rapporto tra il totale delle domande pervenute e la percentuale sul totale delle domande medesime), fino a raggiungere un numero corrispondente alla suddetta percentuale di istanze pervenute nel periodo considerato.
- 2) *CONTROLLI MIRATI*
Controlli effettuati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle D.S.U. presentate, inerenti stati, fatti e qualità personali e/o di terzi facenti parte del nucleo del richiedente che risultino:
 - A - palesemente *inattendibili*;
 - B - *contraddittorie* rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
 - C - *incoerenti* rispetto a informazioni diverse da quelle dichiarate e/o in possesso dell'Amministrazione Comunale;
 - D - *insufficienti* rispetto alle necessità medie di sostentamento, e in particolare:
 - D.1) qualora il richiedente non sia in grado di dichiarare redditi ai fini IRPEF, fatti salvi i redditi esenti a detta imposta;
 - D.2) nel caso in cui il valore I.S.E. dichiarato sia inferiore o uguale al canone annuo di locazione;
 - D.3) laddove il valore I.S.E.E. dichiarato sia inferiore al Minimo Vitale.

Il numero dei controlli mirati effettuati, concorre a formare la percentuale totale dei controlli da effettuare.

La domanda per l'ottenimento di prestazioni sociali agevolate, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, e la relativa D.S.U., dovranno contenere l'esplicitazione del fatto di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Al fine di accelerare i tempi di espletamento dei controlli, il Responsabile del Settore competente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 c. 7 del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, anche al fine di procedere alla correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Ufficio adotta ogni misura utile a sospendere, revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Il Comune può attivare allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con le competenti autorità, per l'effettuazione dei controlli, e avvalersi altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Art. 10 - RICORSO

Il cittadino può richiedere il riesame della sua istanza producendo ogni documentazione ritenga idonea a comprovare la modifica della sua situazione.

Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa all'esito dell'istanza.

La pronuncia sul ricorso è demandata al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 11 - PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

Viene convocata dal Presidente e ha funzioni di indirizzo e controllo politico e amministrativo sul sistema integrato dei servizi sociali prestati dalla rete locale.

parte seconda
INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Art. 12 - DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi assistenziali i cittadini residenti nel Comune di Conselve. Gli interventi potranno altresì essere indirizzati, qualora sussistano motivi di urgenza indilazionabile, anche a cittadini non residenti o di passaggio, con riserva di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.

Il nucleo familiare di riferimento è quello previsto dall'art. 6 del presente provvedimento.

Art. 13 - PROVVIDENZE A CARATTERE ECONOMICO

Le prestazioni economiche assistenziali vengono concesse alle persone che versano in disagiate condizioni economiche, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Amministrazione Comunale.

Le prestazioni economiche assistenziali possono essere così sintetizzate:

- A) Contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- B) Contributi per minori in affido;
- C) Contributi economici per inserimento sociale lavorativo;
- D) Contributi per integrazione delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, minori, portatori di handicap;
- E) Ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative in materia di politiche sociali.

Art. 14 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE

Per l'erogazione di interventi economici assistenziali, si assumono i seguenti criteri:

- **MINIMO VITALE:** soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il valore del minimo vitale viene annualmente approvato con deliberazione di G.C.;
- **VALUTAZIONE SOCIALE:** valutazione tecnica dell'Assistente Sociale relativa alla situazione socio familiare del richiedente e comprovante il grado e la natura del disagio rilevato.

Ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto, la valutazione sociale formulata dall'Assistente Sociale può incidere in maniera predominante rispetto alla valutazione della situazione economica.

Art. 15 - FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

1. CONTRIBUTO ECONOMICO A CARATTERE CONTINUATIVO

Sussidio mensile da erogare a nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche disagiate.

2. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

Intervento *una tantum* rivolto a nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio socio economico, derivante da eventi di carattere straordinario, la cui risoluzione incide pesantemente sulla disponibilità economico-reddituale familiare. La richiesta di intervento deve essere adeguatamente documentata e l'entità del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del nucleo richiedente.

3. INTERVENTI PER INSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO

Intervento su progetto assistenziale, finalizzato al coinvolgimento diretto ed attivo di persone in svantaggio sociale, mediante prestazione di attività sociali di pubblica utilità. L'inserimento lavorativo sarà realizzato in collaborazione con i diversi soggetti pubblici, *noprofit* e/o privati presenti nel territorio. Il contributo economico sarà quantificato con apposita relazione tecnica, e sarà comprensivo di ogni onere fiscale.

Per l'inserimento nelle attività suddette i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

La stipula della polizza assicurativa sarà a carico dall'Ente/Associazione che concorre alla gestione dell'attività oggetto dell'incarico.

4. INTERVENTI URGENTI ED ECCEZIONALI

Qualora si renda necessario intervenire, per situazioni improvvise di necessità assistenziali di natura socio economica, nei confronti di soggetti o nuclei familiari non in possesso di attestazione I.S.E.E., su motivata relazione del servizio sociale, debitamente controfirmata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, si potrà procedere alla realizzazione dell'intervento, procedendo alla regolarizzazione dello stesso, di norma, entro i 30 giorni successivi.

5. CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI MINORI

In conformità a quanto previsto dall'art. 80 della L. 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, l'Amministrazione Comunale potrà erogare alla famiglia affidataria un contributo economico da disciplinarsi con progetto approvato dalla G.C..

6. INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE

Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio economica, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi mediante fornitura di beni e/o servizi con assunzione diretta dell'impegno di spesa per il pagamento delle forniture.

Gli interventi economici oggetto del presente atto sono comunque subordinati alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e, nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, potranno essere effettuate delle riduzioni in percentuale.

Art. 16 - PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI

Per accedere ai contributi economici, l'interessato (o la persona di riferimento), dovrà compilare un apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, allegando la D.S.U. e l'attestazione I.S.E.E. relative al nucleo familiare del beneficiario dell'intervento economico.

Al fine di garantire una più equa e completa valutazione della situazione socio economica del diretto interessato e degli eventuali parenti obbligati all'intervento economico, il richiedente dovrà indicare nella domanda *tutti* i redditi percepiti e non fiscalmente imponibili, quali, ad esempio:

- Assegni percepiti dal coniuge separato e/o divorziato per il mantenimento dei figli;
- Assegno di maternità (art. 66 Legge n. 448/98 e succ. mod.);
- Assegno di sollievo (D.G.R. 3960/2001);
- Assegno per nucleo familiare numeroso (art. 65 L. 448/98 e succ. mod.);
- Borse di studio;
- Contributi per persone non autosufficienti (L.R. 5/2001; L.R. 28/1991; DGR 3630/2002);
- Fondo Nazionale Locazioni (L. 431/1998);
- Pensione / Assegno sociale;
- Indennità di accompagnamento / Indennità di frequenza;
- Pensioni di guerra;

- Pensioni e indennità corrisposte a ciechi e sordomuti;
- Altri benefici di natura economica a vari titolo erogati.

L'Assistente Sociale formula l'istruttoria ed elabora una proposta di intervento economico e, ove necessario, il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).

Nella formulazione dell'istruttoria, dovranno essere acquisiti gli elementi necessari a fornire un quadro complessivo delle condizioni socio economiche e sanitarie del richiedente e del suo nucleo familiare di riferimento, nonché quello di eventuali parenti chiamati solidalmente ad intervenire in soccorso dell'assistito. Gli elementi acquisiti saranno utilizzati dall'Assistente Sociale per quantificare il contributo e le relative modalità di erogazione.

In questa fase istruttoria l'Assistente Sociale potrà avvalersi sia della collaborazione di altri Uffici comunali, sia del supporto e della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale territoriali, sia dell'ausilio di banche dati esterne per la ricerca e la valutazione degli elementi necessari alla corretta formulazione dell'istruttoria.

Per casi concreti la cui fattispecie esula dagli interventi normati dal presente atto, l'Assistente Sociale formula una richiesta di parere, sottoscritta dal Responsabile del Servizio, da sottoporre alla Giunta Comunale.

Art. 17 - CONTROLLI

Le D.S.U. presentate in ordine alla richiesta di contributo economico sono assoggettate ai controlli di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

parte terza
**CRITERI DI INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTI
IN STRUTTURE PROTETTE**

Art. 18 - AMBITO DI INTERVENTO

Qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in struttura protetta. Gli inserimenti per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti saranno effettuati in base alle procedure e con le modalità stabilite dalla L.R. 56/1994 e successivi provvedimenti, che disciplinano, tra l'altro, il funzionamento dell'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale distrettuale), quale sportello unico d'accesso ai servizi territoriali, facente capo all'AULSS di riferimento.

Art. 19 - DESTINATARI

Sono destinatari dell'intervento gli anziani (oltre i 60 anni), i portatori di handicap, i minori e gli adulti in disagiate condizioni sociali residenti nel Comune di Conselve.

Art. 20 - FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

Il pagamento della retta di ricovero presso strutture residenziali e/o semiresidenziali, è di norma a carico dell'assistito e dei parenti tenuti alla corresponsione degli Alimenti (art. 433 e seguenti del codice civile).

L'integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale avviene solo nel caso in cui l'interessato, con le proprie disponibilità economiche e patrimoniali, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

L'esistenza di parenti chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito ed in grado di provvedere, esclude, di norma, la fruizione di interventi economici ad integrazione della retta di ricovero da parte dell'Amministrazione Comunale.

Se, nonostante la presenza dei suddetti parenti, viene comunque avanzata dall'assistito o dai parenti stessi una richiesta di contribuzione al pagamento della retta di ricovero, l'Assistente Sociale provvede ad una valutazione della situazione socio-economica dell'assistito e dei parenti secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.

L'Assistente Sociale formalizza e fa sottoscrivere ai parenti un impegno di contribuzione proporzionato alle effettive capacità contributive degli stessi. Elabora altresì una proposta di intervento economico a carico dell'Amministrazione Comunale per la copertura della quota residuale della retta da pagare.

Art. 21 - MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale attua due tipi di intervento economico:

1. assunzione diretta dell'intero onere della retta di ricovero, dedotte eventuali rendite percepite dall'assistito;
2. erogazione di un contributo finalizzato al concorso nel pagamento della retta di ricovero in favore dell'assistito, fatto salvo il suo obbligo nei confronti della struttura protetta.

Al fine di favorire l'economicità delle prestazioni relative agli interventi di natura economica finalizzati all'integrazione del pagamento delle rette di ricovero, l'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con strutture residenziali e/o semiresidenziali.

Art. 22 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO

I rapporti giuridici con le strutture protette vengono così differenziati:

- nel caso di assunzione diretta da parte del Comune dell'intero onere della retta di ricovero (art. 21 comma 1 punto 1), l'impegno di spesa relativo alla contribuzione per il pagamento della retta viene assunto direttamente verso la struttura protetta;
- nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riconosca all'assistito una contribuzione parziale per il saldo della retta di ricovero (art. 21 comma 1 punto 2), il contributo sarà riconosciuto all'assistito (o sua persona di riferimento) con quietanza alla struttura protetta.

Art. 23 - MISURE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'ASSISTITO

Il pagamento della retta di ricovero sarà effettuato con il concorso delle rendite pensionistiche e dei patrimoni goduti dall'assistito, fatto salvo il riconoscimento di una quota mensile a lui garantita. L'importo di detta quota e le modalità di assegnazione verranno determinate annualmente con apposito provvedimento della Giunta comunale.

La proposta di intervento economico sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

Qualora l'assistito sia l'unico dimorante nell'alloggio del quale risulti proprietario ovvero titolare di altro diritto reale, l'Amministrazione Comunale interverrà per assisterlo economicamente, a condizione che con l'assistito vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato del suddetto immobile in favore del Comune di Conselve, con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali.

Art. 24 - MISURA DELL'INTERVENTO SOLIDALE DEI PARENTI

I componenti del nucleo familiare dichiarato nella D.S.U. dell'assistito ed i familiari assoggettati all'obbligazione alimentare secondo quanto previsto dall'art. 433 e succ. del C.C., sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti ed affini, per la copertura delle rette di ricovero in struttura protetta, ove gli assistiti sono ospitati.

L'Assistente Sociale provvede ad informare gli interessati in ordine a tale obbligo di intervento. Lo stesso provvede ad effettuare le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari dei parenti tenuti ad intervenire a favore degli assistiti, ed elabora una proposta articolata di intervento economico, proporzionale alle condizioni socio economiche dei soggetti coinvolti.

Non viene chiamato ad intervenire solidalmente al mantenimento dell'indigente, il nucleo familiare obbligato, titolare di un I.S.E.E. inferiore al Minimo Vitale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del presente atto.

La presente disciplina non interferisce in alcun modo con quella civilistica per gli obblighi alimentari di cui gli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

Art. 25 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI

La domanda di intervento economico viene redatta su apposito modulo elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali e corredata dalla D.S.U. del nucleo familiare dell'assistito.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda l'esistenza di parenti tenuti ad intervenire solidalmente. In tal caso, gli stessi saranno informati dall'Assistente Sociale in merito ai loro obblighi, ed invitati ciascuno a produrre la D.S.U. e l'attestazione I.S.E.E. comprovante la situazione economica del proprio nucleo familiare.

In base alle valutazioni socio-economiche elaborate dall'Assistente sociale, i familiari tenuti ad intervenire dovranno sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo con il quale si impegnano, ciascuno per la quota di pertinenza, ad assolvere le proprie obbligazioni pecuniarie definendone, contestualmente, tempi e modalità.

Art. 26 - CONTROLLI, RECUPERI E RIVALSE

Le D.S.U. presentate in ordine alla richiesta di contributo economico sono assoggettate ai controlli di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

Qualora, d'ufficio, vengano accertati redditi e/o patrimoni non ancora riscossi, ma dovuti dall'assistito o dai parenti chiamati ad intervenire, l'Amministrazione Comunale procederà al recupero dei benefici concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti chiamati ad intervenire, con un impegno di pagamento da sottoscrivere prima dell'erogazione del contributo.

In caso di rifiuto o mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del contributo.

L'azione di rivalsa verso coloro che sottoscrivono l'impegno di pagamento sarà avviata per mezzo dei collaboratori legali dell'Amministrazione Comunale.

parte quarta
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 27 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Per particolari tipologie di servizi, l'intervento economico di sostegno proposto dall'Amministrazione Comunale può concretizzarsi in una riduzione del pagamento delle tariffe a carico del richiedente, o in un parziale rimborso delle tariffe pagate per la partecipazione ad attività organizzate e/o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - RIMBORSI SUI SERVIZI RIVOLTI ALLA TERZA ETÀ

28.a Destinatari

Sono destinatari dei rimborsi le persone ultrasessantenni, residenti nel Comune di Conselve, che aderiscono alle seguenti iniziative:

- Soggiorni Climatici per la Terza Età;
- iniziative sportive, ricreative, e di animazione.

28.b Modalità di erogazione dei benefici

Per l'accesso ai suddetti benefici, le persone interessate dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali.

La domanda dovrà essere corredata dalla D.S.U., dall'attestazione I.S.E.E. e dalla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della spesa.

28.c Quantificazione dei rimborsi

1) *Attività sportive, ricreative, e di animazione:*

Ai richiedenti con I.S.E.E. inferiore o uguale alla soglia del Minimo Vitale viene riconosciuto un rimborso del 20% sulla spesa sostenuta per la fruizione del servizio;

2) *Soggiorni Climatici per la Terza Età:*

Ai richiedenti con I.S.E.E. inferiore o uguale alla soglia del Minimo Vitale viene riconosciuto un rimborso del 30% sulla spesa sostenuta per la fruizione del servizio.

Art. 29 - RIDUZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI RIVOLTI AI MINORI

29.a Destinatari

Sono destinatari delle agevolazioni tariffarie le famiglie di minori che fruiscono dei servizi comunali quali:

- trasporto e refezione scolastica;
- Centri Ricreativi Estivi;
- attività educative e/o di aggregazione a vario titolo promosse ed organizzate dall'Amministrazione Comunale.

29.b Accesso ai benefici

Per accedere alle riduzioni tariffarie i richiedenti, all'atto di iscrizione al servizio, dovranno presentare una domanda, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla D.S.U. e dall'attestazione I.S.E.E. relativa alla situazione economica del nucleo familiare.

29.c Erogazione dei benefici

Le modalità di erogazione dei benefici saranno definite con singoli atti di Giunta Comunale, secondo i seguenti criteri:

1 – *Servizi scolastici:* all'inizio dell'anno scolastico, la G.C., fissa le tariffe agevolate e le soglie di accesso a tali tariffe, con apposito atto che potrà avere valenza anche per più anni scolastici.

2 – *Servizi di animazione ed aggregazione*: le modalità di concessione dei benefici saranno determinate contestualmente all'approvazione dei progetti per la realizzazione delle iniziative con atto di Giunta Comunale.

3 – *Asilo Nido Integrato*: ferme restando le disposizioni dell'art. 15 del vigente Regolamento del Servizio di Asilo Nido Integrato comunale, eventuali ulteriori interventi di sostegno economico in favore delle famiglie con minori che frequentano il Servizio, saranno disciplinate secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

parte quinta
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 30 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale, favorendo, per quanto possibile la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa e/o dei minori nel loro ambiente familiare e sociale.

Assicura all'utente, attraverso l'adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive, familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Organizza gli interventi assistenziali nell'ambito dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) secondo l'accordo di programma in corso con l'AULSS territoriale.

Opera con l'obiettivo di integrarsi con i servizi pubblici, con gli organismi del privato sociale e con gruppi e/o associazioni di volontariato presenti nel territorio.

Art. 31 - DESTINATARI

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini autosufficienti e non autosufficienti o a rischio di ricovero, residenti nel Comune di Conselve.

Per l'accesso al servizio, tenuto conto della gravità della situazione, si considerano le seguenti tipologie di utenza:

1. Anziani (oltre i 60 anni);
2. Persone inabili al lavoro e/o portatrici di handicap (18-60 anni);
3. Minori a rischio e/o affetti da handicap (0-18 anni);
4. Altri (malati psichici, alcolisti, ecc.).

Art. 32 - CARATTERI GENERALI DEL S.A.D.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve integrare le attività di accudienza rivolte alla persona assistita dalla rete familiare e/o amicale eventualmente attive, senza mai porsi nell'ottica della mera "sostituzione".

Art. 33 - CARATTERE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dei S.A.D. devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità e sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, secondo le modalità e nella misura in cui l'assistito e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni assistenziali del diretto interessato dall'intervento.

Art. 34 - PRESTAZIONI

Le prestazioni del S.A.D. possono essere relative a:

- A) la *socializzazione*: interventi finalizzati ad eliminare l'emarginazione sociale, e soprattutto tendenti a favorire il contatto e la partecipazione alle iniziative di vita associativa, ricreative e culturali;
- B) la *cura della persona*: aiuto nel lavarsi e vestirsi, in genere per l'igiene e la cura della persona, con esclusione di prestazioni ed interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- C) l'*aiuto domestico*:
 - governo e pulizia della casa;
 - preparazione di bevande e pasti caldi a domicilio;
 - prelievo e consegna a domicilio di pasti presso ristoranti, mense o centri di cottura;

- lavaggio e stiratura della biancheria con costi a carico dell'Amministrazione. L'intervento può essere gestito anche a domicilio dell'assistito, con materiale messo a disposizione dallo stesso;
- D) *l'accompagnamento* presso ambulatori dei medici di medicina generale, presso presidi sanitari, uffici scolastici, comunali, postali ed in genere uffici pubblici per pratiche urgenti e/o indispensabili, nel caso di limitata autonomia dell'utente;
- E) *l'educazione socio sanitaria*: informazioni di base sull'igiene personale e sul governo della casa, sulla corretta alimentazione, ecc..

Si precisa che alcune prestazioni di cui sopra potranno, su richiesta dell'assistito, proseguire anche durante l'assenza dell'utente stesso dal domicilio, specialmente in mancanza di familiari.

Art. 35 - MODALITÀ DI ACCESSO AL S.A.D.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato su segnalazione e richiesta scritta, su modulo predisposto dal Servizio Sociale comunale, dall'interessato, da familiari, parenti e/o conoscenti dello stesso, da medici di base o ospedalieri, da altri servizi territoriali, da personale appartenenti a gruppi o organizzazioni di volontariato.

Alla domanda, dovrà essere allegata apposita D.S.U. ed attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare che richiede la prestazione.

All'istanza potrà altresì essere allegata ogni documentazione/certificazione medico-sanitaria utile per l'attivazione del servizio.

La valutazione della situazione economica dell'assistito sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente provvedimento.

Particolari situazioni di soggetti o nuclei che presentino la necessità di una tempestiva attivazione del servizio, seppure non in possesso di Attestazione I.S.E.E. necessaria per la determinazione della tariffa di contribuzione, potranno essere comunque presi in carico. Si procederà di norma alla regolarizzazione della documentazione entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.

Art. 36 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Assistente Sociale responsabile del caso, istruisce le domande dopo avere effettuato la visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Nel caso in cui le condizioni dell'assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'AULSS territoriale, secondo le modalità e i procedimenti per l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete, con particolare riferimento all'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Assistente Sociale formula un idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), approvato dal Responsabile dei Servizi Sociali e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 37 - DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

La G.C. fissa annualmente le fasce I.S.E.E. di riferimento, le relative quote orarie a carico dell'utenza per la compartecipazione al pagamento del servizio e le modalità di riscossione delle somme dovute per la fruizione del servizio stesso.

Art. 38 - MOTIVI DI NON AMMISSIONE AL S.A.D.

Qualora, in fase istruttoria, venga accertata la disponibilità di risorse economiche sufficienti, ovvero la presenza di reti di solidarietà di tipo familiare, amicale e/o di volontariato, tali da costituire una valida copertura alle necessità assistenziali del richiedente, lo stesso non verrà ammesso al servizio.

Verranno altresì esclusi coloro che rifiutino la proposta formulata secondo il P.A.I. predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 39 - CESSAZIONE, SOSPENSIONE O RIDUZIONE DEL S.A.D.

Il S.A.D. può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- mancato rispetto dei termini previsti nel P.A.I.;
- decesso.

Il S.A.D. può essere temporaneamente sospeso, con provvedimento del Responsabile del Servizio, in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- partecipazione ai Soggiorni Climatici per la Terza Età;
- soggiorni presso parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.

Il S.A.D. può essere ridotto o ampliato, negli accessi, nel numero delle ore e delle prestazioni, in relazione alle variazioni delle necessità dell'utente.

Il servizio sociale potrà modificare l'erogazione del Servizio in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.

Art. 40 - SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO

Il servizio di telesoccorso-telecontrollo ha la finalità di assistere le persone anziane nel proprio domicilio, mediante un sistema organico di presidi e controlli telefonici. Il servizio viene attivato su segnalazione dell'ufficio Servizi Sociali che trasmette la domanda presentata su apposito modulo dall'interessato (o da sua persona di riferimento), all'agenzia incaricata dalla Regione Veneto per la gestione e l'erogazione diretta del servizio. Precisato che la Regione sostiene tutti i costi connessi con il servizio di telesoccorso e telecontrollo, il servizio viene erogato all'utenza a titolo gratuito.

parte sesta
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 41 - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive, emanate dallo Stato e dalla Regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, oggetto del presente regolamento.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 42 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del cittadino perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 43 - NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia:

- *Regolamento assistenza domiciliare.* (approvato con del. C.C. 1 febbraio 1995, n. 9);
- *Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.* (approvato con del. C.C. 14 giugno 2001, n. 37);
- *Criteri applicativi dell'Indicatore Situazione Economica Equivalente - definizione criteri per l'erogazione dei servizi sociali e assegnazione di prestazioni sociali agevolate di competenza comunale.* (approvati con del. G.C. 15 luglio 2002, n. 140);
- *Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni tariffarie relative ai servizi rivolti alla terza età.* (approvati con del. G.C. 17 novembre 2003, n. 219).